

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3522

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COLONI

Presentata il 16 gennaio 1989

Interpretazione autentica dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, concernenti la ricostruzione di carriera degli ufficiali del ruolo separato e limitato *ex* combattenti o partigiani

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto la legge 1° aprile 1981, n. 121 « Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza » all'articolo 36 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza con l'osservanza di precisi principi e criteri direttivi. L'ultimo comma del medesimo articolo recita, poi, testualmente: « I benefici di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, sono estesi agli ufficiali del ruolo separato e limitato *ex* combattenti o partigiani in servizio al 1° gennaio 1971 ». Il conseguente decreto del

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, all'articolo 56, ultimo comma, ripropone integralmente il testo dell'articolo 36, ultimo comma, della legge n. 121 del 1981 così come sopra citato.

Destinatari dei benefici in questione sono gli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza confluiti nel suddetto ruolo avvalendosi di quanto disposto dall'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 408, nonché gli ufficiali provenienti dalle Forze di polizia della Venezia Giulia per i quali era stato istituito, ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, il ruolo organico separato e limitato.

Il Ministero dell'interno, a seguito delle istanze degli interessati, negava l'applicazione delle norme in esame ai soli pochi ufficiali provenienti dalle forze di polizia della Venezia Giulia, provocando una palese disparità di trattamento tra combattenti o partigiani cui gli stessi benefici sono diretti. Il diniego veniva motivato dalla circostanza che il servizio ed il grado ricoperto nelle Forze di polizia della Venezia Giulia — peraltro riconosciuti a tutti gli effetti dell'articolo 17 della citata legge n. 1600 del 1960 — non erano validi ai fini della ricostruzione della carriera in quanto il servizio stesso non poteva considerarsi prestato nelle Forze armate o nella Polizia ausiliaria, così come indicato nell'articolo 7 della legge n. 496 del 1974.

Gli interessati, con sentenza n. 129 del 12 marzo 1986 del TAR del Friuli-Venezia Giulia, ottenevano l'annullamento degli atti di diniego ed il pieno riconoscimento

dei loro diritti. Il Ministro dell'interno, anziché uniformarsi alla pronunzia del TAR, adiva il Consiglio di Stato, la cui sezione IV con decisione n. 304 del 7 aprile 1988 respingeva i ricorsi presentati in primo grado.

Occorre anche notare, infine, che agli ufficiali provenienti dalle Forze di polizia della Venezia Giulia inquadrati nella Polizia di Stato, pur privi del requisito di *ex combattente* o partigiano, veniva riconosciuto il grado e per intero il servizio prestato, benefici equivalenti all'invocata ricostruzione di carriera.

Onorevoli Colleghi! La presente iniziativa è intesa ad ottenere l'interpretazione autentica della volontà del legislatore, chiaramente enunciata anche negli atti parlamentari, al fine di rendere giustizia ad una benemerita categoria di funzionari che si sono visti esclusi dai benefici concessi a tutti gli altri colleghi dello stesso ruolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La ricostruzione di carriera prevista dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, estesa agli ufficiali *ex combattenti* o partigiani del ruolo separato e limitato dall'articolo 36, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è applicata anche agli ufficiali provenienti dalle Forze di polizia della Venezia Giulia, riconoscendo agli stessi il servizio prestato e l'anzianità di grado rivestito nel predetto Corpo.